



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

La SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (di seguito denominata SSEF), con sede legale in Roma, Piazza Mastai, 11 (C.F. 80225530585), in persona del Rettore, legale rappresentante, Prof. Vincenzo Fortunato e del Direttore Amministrativo, Dr.ssa Concetta Zezza

E

La SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA (di seguito denominata SNS), con sede legale in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7 (C.F. 80005050507), in persona del Direttore, legale rappresentante pro-tempore, Prof. Salvatore Settis domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

VISTI

- il **D.M. 28 settembre 2000 n. 301** e successive modificazioni, che approva il regolamento concernente il funzionamento della SSEF ed in particolare i commi 2 e 3 dell'art.1, che prevedono la possibilità per la SSEF di svolgere attività formative, divulgative e di ricerca per soggetti italiani ed esteri e di stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati, nonché di organizzare corsi per il personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici che ne facciano richiesta e per neo-laureati ed aspiranti all'accesso nel pubblico impiego, di promuovere o partecipare ad associazioni, società e consorzi;
- la **L. 7 agosto 1990, n.241** in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la **L. 27 dicembre 1997 n.449**, e in particolare l'art. 43, che autorizza le p.a. a stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di favorire l'innovazione amministrativa e realizzare maggiori economie;
- il **D.M. 22 ottobre 2004, n. 270** relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.

509 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 3;

- **l'art. 6, della L. 19 novembre 1990, n. 341, l'art.1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n.4** sui corsi ed i master attivabili dalle singole università e **l'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210** sui corsi di dottorato di ricerca;
- **l'art. 1, comma 97, lett. f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005),** che prevede l'immissione in servizio, a decorrere dal 2006, di dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165/2001, con possibilità di utilizzazione delle attività di cui all'art. 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze in data _____ concernente la disciplina delle attività connesse allo svolgimento del predetto corso-concorso pubblico unitario di cui all'art. 1, comma 97, lett.f), della citata legge n. 311 del 2004, ed in particolare l'art. 2, comma 3, il quale prevede che la Scuola superiore dell'economia e delle finanze può stipulare convenzioni con primarie e qualificate Università e Centri di Alta formazione e ricerca operanti a livello nazionale ed internazionale, e specializzate nella formazione continua e post-universitaria, cui affidare lo svolgimento, anche in forma congiunta, delle attività relative alla selezione dei candidati, ivi compresi la predisposizione di eventuali test preselettivi, l'espletamento del concorso per l'ammissione al corso-concorso, la coprogettazione e realizzazione di moduli didattici del percorso formativo nonché lo svolgimento degli esami finali;
- **la delibera del Consiglio Direttivo della SSEF del**;
- **la delibera del Consiglio Direttivo della SNS del**;

PREMESSO che

- le parti stipulanti operano nel settore della ricerca, della didattica e della formazione;
- in materia di formazione, le direttive comunitarie prevedono una collaborazione sempre più ampia tra Università ed istituzioni nella fase di definizione, attuazione e valutazione delle relative strategie;

- è interesse della SSEF utilizzare competenze scientifico-culturali nonché professionali esistenti nelle Università per il miglioramento delle proprie attività e dei servizi forniti all'utenza;
- le parti stipulanti manifestano la comune costante attenzione all'interscambio di conoscenze, esperienze didattiche e di ricerca;
- che le parti hanno intenzione di ampliare tale collaborazione e di avviare ulteriori iniziative in campo scientifico e didattico;
- in particolare, la SSEF ha interesse a sviluppare congiuntamente alla SNS, quale "Istituto di Istruzione Superiore ad Ordinamento Speciale inserito nel sistema universitario italiano" con il fine precipuo della promozione al più alto livello delle scienze e delle lettere e la trasmissione della cultura alle future generazioni, (pienamente corrispondente alle caratteristiche previste dal citato art. 2, comma 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del), le attività connesse al corso-concorso di cui all'art. 1, comma 97, lettera f), della citata legge n. 311 del 2004.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

- 1.1 La SSEF e la SNS si impegnano a realizzare una collaborazione per le seguenti attività:
- ❑ studio, progettazione e realizzazione in comune di nuove tecnologie finalizzate alla formazione per la pubblica amministrazione, privati e studenti;
 - ❑ organizzazione in comune di seminari, conferenze, tavole rotonde, corsi, convegni, master, stages, corsi di specializzazione o di aggiornamento e perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente per laureati e laureandi, anche per la preparazione di pubblici concorsi o esami di abilitazione all'esercizio di professioni;
 - ❑ realizzazione e finanziamento di dottorati ed assegni di ricerca, premi e borse di studio;
 - ❑ scambio di programmi, docenti, ricercatori ed allievi;
 - ❑ realizzazione di iniziative di ricerca e scientifiche comuni, con possibilità di coinvolgimento di ulteriori organismi di ricerca e formazione, anche per l'accesso a fonti di finanziamento comunitarie;
 - ❑ realizzazione di corsi di orientamento degli studenti universitari e degli interessati ai corsi post-laurea;
 - ❑ eventuale realizzazione di comuni iniziative editoriali;

- attività e procedure relative al corso-concorso di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del....., quali quelle selettive e/o di esame, anche tramite la partecipazione di professori della SNS nelle Commissioni esaminatrici, nonché lo sviluppo congiunto di parti del percorso formativo del predetto corso- concorso, anche attraverso la progettazione e la gestione di singoli moduli formativi, con eventuale previsione di periodi di residenzialità nelle rispettive strutture disponibili.

1.2 Le parti si impegnano altresì a mettere a disposizione reciprocamente locali e strutture logistiche per la realizzazione ottimale delle iniziative formative e scientifiche comuni.

1.3 Ciascuna parte si impegna a mettere a disposizione, nei limiti della legge 241/1990 e del decreto legislativo 196/2003, documentazione, volumi delle rispettive biblioteche e banche dati per finalità di studio e ricerca finalizzata al miglior perseguimento degli obiettivi dell'accordo.

ART. 2

MODALITA' DI COLLABORAZIONE E ACCORDI ESECUTIVI

2.1 La realizzazione delle iniziative, i relativi contenuti didattici, progettuali ed economici attuativi del presente accordo, saranno oggetto di appositi accordi esecutivi da approvarsi secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, nell'ambito dei quali saranno fissati gli eventuali oneri finanziari gravanti sulle parti.

ART. 3

COMITATO SCIENTIFICO

3.1 Le attività previste dal presente accordo sono svolte con il coordinamento scientifico e didattico di un Comitato Scientifico paritetico composto: per la SSEF, dal Rettore e da due rappresentanti; per la SNS, dal Direttore e da due docenti.

ART. 4

DURATA

4.1 Il presente accordo ha durata quadriennale dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato/prorogato esclusivamente mediante apposito accordo scritto da approvarsi secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

ART. 5

CONTROVERSIE-CLAUSOLA ARBITRALE

5.1 In caso di controversia sulla interpretazione o esecuzione del presente accordo-quadro, la stessa verrà rimessa ad un arbitro unico individuato da ambo le parti consensualmente. In caso di disaccordo, l'arbitro verrà individuato dal Presidente del Tribunale di Roma su richiesta di una delle parti.

L'arbitro deciderà secondo equità, con le modalità dell'arbitrato irrituale, senza formalità di procedura ed il suo lodo sarà inappellabile.

Roma, _____

Pisa, _____

***Il Rettore
della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze
Prof. Vincenzo Fortunato***

***Il Direttore
della Scuola Normale Superiore
Prof. Salvatore Settis***

***Il Direttore
Amministrativo della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze
Dr.ssa Concetta Zezza***